

Deliberazione della Giunta Regionale 16 aprile 2012, n. 25-3697

Indirizzi alle Amministrazioni Provinciali diretti a garantire l'interesse degli utenti dei corsi di formazione professionale affidati all'operatore CSEA.

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Preso atto delle notizie relative l'esito dell'assemblea dei soci di CSEA e della nomina del liquidatore;

vista la richiesta di informazioni di cui alla nota 14560/DB/15.00 del 12/3/2012 in merito ai fatti menzionati, con particolare riferimento alla prosecuzione dei corsi autorizzati dalle amministrazioni provinciali e/o regionali;

preso atto della risposta pervenuta con nota 16950/DB1503 il 27/3/2012 con la quale il liquidatore, sulla base della situazione riscontrata, da atto di non poter garantire alcuna prosecuzione dei percorsi formativi, né di poter gestire ulteriori percorsi da avviare;

preso, altresì, atto della comunicazione da parte del liquidatore di deposito dell'istanza di fallimento in proprio della società CSEA in data 02/04/2012;

dato atto della presentazione in data 02/04/2012 di cassa integrazione in deroga con decorrenza 06/03/2012 e fino al 05/07/2012 di tutto il personale di CSEA, che risulta incompatibile con l'interesse degli utenti alla fruizione dei corsi senza soluzione di continuità;

considerato che tale situazione ha costituito il presupposto dell'avvio del procedimento di revoca dell'accreditamento regionale alla formazione e all'orientamento dell'ente, disposto con nota del 28 marzo ultimo scorso;

ritenuto necessario prevedere, nell'esclusivo interesse dell'utenza e a garanzia del mantenimento della qualità dell'offerta formativa del territorio piemontese, modalità straordinarie per proseguire e concludere i corsi avviati, nonché per consentire la continuità del servizio agli utenti che hanno già effettuato le prescrizioni per il prossimo anno formativo 2012/2013 con riferimento ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

valutato quindi che per le ragioni di necessità e di urgenza sopra descritte, si rende necessario l'affidamento dei corsi a soggetti idonei a garantire la continuità dei progetti in corso di esecuzione, con particolare riferimento ai corsi con allievi minorenni in obbligo di istruzione ed ai percorsi di qualificazione e specializzazione, di cui alle DD.GG.RR.:

D.G.R. 52-10695 del 02/02/2009

D.G.R. 23- 13166 del 01/02/2010

D.G.R. 19-1738 del 21/03/2011

D.G.R. 22-13165 del 01/02/2010;

ritenuto di indicare alle amministrazioni provinciali l'assunzione di idonea procedura ad evidenza pubblica che tenga conto della urgenza di ridurre i tempi di interruzione dell'erogazione del servizio;

ritenuto che gli operatori subentranti nell'esecuzione dei progetti approvati siano individuati tra le Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95 art.11, lett. a), b) e c) accreditate per la macrotipologia MA – obbligo formativo e tipologia tH handicap, presenti nel territorio provinciale di riferimento;

ritenuto opportuno stabilire che, per ragioni di continuità didattica la prosecuzione dei percorsi formativi pluriennali, approvati e autorizzati all'operatore CSEA, vengano riassegnati ai medesimi soggetti che risulteranno autorizzati alla conclusione dell'anno formativo in corso nonché per consentire la continuità del servizio agli utenti che hanno già effettuato le prescrizioni per il prossimo anno formativo 2012/2013;

considerato opportuno prevedere quali criteri, nell'espletamento della procedura di affidamento dei corsi citati:

- l'impegno da parte dei soggetti subentranti all'assunzione del personale CSEA in misura proporzionale al volume di attività affidato e comunque, complessivamente sul territorio regionale, non inferiore a 50 unità;
- la garanzia della copertura territoriale, per settore e per tipologia corsale, dell'offerta formativa, fatta salva la possibilità di derogare a tale criterio per particolari esigenze derivanti dalla condizione di eccezionalità della citata procedura ;
- la garanzia della sostenibilità del servizio;

considerato opportuno autorizzare le Amministrazioni Provinciali all'utilizzo di economie risultanti da attività concluse, quale rimborso alle spese che gli operatori subentranti dovranno sostenere per la prosecuzione e conclusione dei corsi del corrente anno formativo, nelle more dei procedimenti di recupero delle risorse relative ai corsi non ancora rendicontate e non rendicontabili da parte dell'operatore CSEA ;

visto

la L. n. 845/1978, Legge quadro in materia di formazione professionale;

la L.r. n. 63/95, che disciplina le attività di formazione e di orientamento professionale;

Lr. n. 44/2000, Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali

L. n. 241/1990 art. 12 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Lr n. 7/2001, Ordinamento contabile della Regione Piemonte

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale a voti unanimi

delibera

- di indicare alle Amministrazioni Provinciali di prevedere, nell'esclusivo interesse dell'utenza, modalità straordinarie per proseguire e concludere i corsi avviati dell'operatore CSEA con particolare riferimento ai corsi in obbligo di istruzione ed ai percorsi di qualificazione e specializzazione, di cui alle DD.GG.RR.:

D.G.R. 52-10695 del 02/02/2009

D.G.R. 23- 13166 del 01/02/2010

D.G.R. 19-1738 del 21/03/2011

D.G.R. 22-13165 del 01/02/2010

attraverso l'assunzione di idonea procedura ad evidenza pubblica che tenga conto della urgenza di ridurre i tempi di interruzione dell'erogazione del servizio;

- di raccomandare che gli operatori subentranti nell'esecuzione dei progetti approvati siano individuati tra i soggetti di cui alla L.R. 63/95 art.11, lett. a), b) e c) accreditate per la macrotipologia MA – obbligo formativo e tipologia tH handicap, presenti nel territorio provinciale di riferimento;

- di prevedere che, per ragioni di continuità didattica la prosecuzione dei percorsi formativi pluriennali, approvati e autorizzati all'operatore CSEA, vengano riassegnati ai medesimi soggetti che risulteranno autorizzati alla conclusione dell'anno formativo in corso, nonché per consentire la continuità del servizio agli utenti che hanno già effettuato le prescrizioni per il prossimo anno formativo 2012/2013 con riferimento ai percorsi per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione;

- di prevedere altresì quali criteri, nell'espletamento della procedura di affidamento dei corsi citati:
 - l'impegno da parte dei soggetti subentranti all'assunzione del personale CSEA in misura proporzionale al volume di attività affidato e comunque, complessivamente sul territorio regionale, non inferiore a 50 unità;
 - la garanzia della copertura territoriale, per settore e per tipologia corsuale, dell'offerta formativa, fatta salva la possibilità di derogare a tale criterio per particolari esigenze derivanti dalla condizione di eccezionalità della citata procedura;
 - la garanzia della sostenibilità del servizio;

- di autorizzare le amministrazioni Provinciali all'utilizzo di economie risultanti da attività concluse, quale rimborso alle spese che gli operatori subentranti dovranno sostenere per la prosecuzione e conclusione dei corsi del corrente anno formativo, nelle more dei procedimenti di recupero delle risorse relative ai corsi non ancora rendicontate e non rendicontabili da parte dell'operatore CSEA, il cui esito dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione regionale;

- di dare mandato alla Direzione Istruzione Formazione Professionale – Lavoro, di realizzare, per quanto di competenza, tutti gli adempimenti conseguenti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. 22 del 12/10/2010.

(omissis)